Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo

Sede

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alle modalità d'accesso al Bollettino recante "Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti", di cui alla legge n. 441/1982.

L'ufficio indicato in epigrafe ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in ordine alla possibilità che i cittadini accedano al bollettino recante "Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti", di cui alla legge n. 442/1981, non soltanto prendendone visione, ma anche estraendone copia ed alla possibilità, ove gli accedenti lo richiedano, del rilascio di copia elettronica del bollettino medesimo, in luogo della copia cartacea.

La Commissione ritiene di poter rispondere positivamente a tale quesito alla luce della regola risultante dal combinato disposto dell'art. 22, comma 1), lettera a) e dell'art. 25, comma 1 della legge n. 241/1990 (disposizioni puntualmente richiamate dal predetto Ufficio), secondo la quale il diritto di accesso è pienamente esercitabile sia attraverso la visione dei documenti amministrativi, sia mediante l'estrazione di copia.

Tale regola, risultando dalle modifiche apportate alla disciplina dettata dalla legge n. 241/1990, impone di ritenere ormai superata la previsione dell'impossibilità di estrarre copia del bollettino annuale pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenuta nella circolare UCA 15411/II.4.7.3 del 14.11.1995 del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Naturalmente nulla osta a che la facoltà di estrarre copia del predetto bollettino, qualora ciò sia richiesto dall'accedente, sia esercitata mediante rilascio di copia informatica di tale documento.

Provincia di Genova
Direzione Pianificazione Generale di Bacino
Largo Cattanei 3
16147 Genova Quarto (GE)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a studi interni propedeutici alla formazione dei piani di bacino

L'amministrazione provinciale di Genova dubita che siano accessibili gli atti relativi agli studi interni propedeutici alla pianificazione di Bacino (in particolare, elaborati cartografici e indagini territoriali) poiché l'art. 24, co. 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990 non consente, tra l'altro, l'accesso agli atti di pianificazione e di programmazione. Inoltre, se altro ente (in particolare, il Comune in possesso di siffatti studi ai fini dell'elaborazione della propria pianificazione territoriale) consegnasse ai privati tale documentazione, sarebbe di fatto eluso il dovere di riserbo previsto dal citato art. 24 a fronte di richieste di accesso dei privati.

Tanto premesso, l'amministrazione istante chiede a questa Commissione di sapere:

- se gli "studi interni" siano documenti accessibili ai sensi della legge n. 241/1990;
- come si risolva il conflitto tra il dovere di riserbo della Provincia ed il diritto di informazione del privato, cui il Comune, in possesso di copia informale dei documenti, abbia consentito l'accesso, per approfondire lo stato di alcune aree di frana.

La Commissione osserva che, nel caso di specie, è richiamata impropriamente la normativa generale dei casi di esclusione dell'accesso ex art. 24 legge n. 241/1990, dovendosi invece considerare operante la disciplina decisamente più favorevole dettata dal d.lgs. n. 152/2006, che detta norme in materia ambientale.

Infatti, è indubbio che in base alla citata normativa, i piani di bacino costituiscano lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque e che, come tali, rientrino nella materia tutela dell'ambiente.

Pertanto, va garantito l'accesso alla cd. "informazione ambientale" alla stregua dell'art. 3 sexies del d.lgs. cit. che, risolvendo anche l'eventuale contrasto tra diritto di accesso e riservatezza (cfr art. 9 d.lgs. n. 152/2006), afferma un principio di accessibilità generale ed indifferenziata in base al quale le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Sulla base dei principi esposti, qualora l'informazione richiesta attenga allo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché ai fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente, l'amministrazione interpellata dovrà ammettere l'accesso anche agli studi interni alla pianificazione di bacino (pur se formati o detenuti da altra amministrazione).

.....
Via ……
Comiziano
.....@pecavvocatinola.it

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti di una procedura di selezione per contratto a progetto.

L'istante, avendo partecipato per due anni (2010 e 2011) di seguito ad una selezione indetta dall'Ordine degli Avvocati di Nola per l'attribuzione di un contratto annuale a progetto presso la locale camera arbitrale e di conciliazione, rivolgeva una domanda all'Ordine stesso per ottenere l'accesso agli atti della procedura selettiva (in particolare, ai verbali integrali delle sedute consiliari ed ai nomi dei consiglieri) anche al fine di tutelare i propri interessi.

L'ente aveva consentito un parziale accesso, comunicando, tra l'altro, lo stralcio di un verbale (con relativi omissis), non fornendo gli atti della procedura del 2010 e nemmeno i nomi dei consiglieri presenti alle sedute di interesse in quanto difetterebbe un interesse personale, diretto e attuale e l'istante non avrebbe indicato i motivi dell'accesso. Pertanto, l'istante, dolendosi della illegittimità della mancata ostensione dei documenti richiesti, ha chiesto di esprimere un parere sulla questione.

Ad avviso della Commissione, poiché l'istante ha partecipato alle selezioni in oggetto per due anni ha interesse ad accedere a tutta la documentazione richiesta, potendo il diritto di accesso essere affermato sulla base della natura di atti endoprocedimentali dei documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/1990 al fine di valutare la legittimità dell'operato dell'Ordine professionale e quindi di curare e difendere i propri interessi.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... s.p.a.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione

Fatto

....., legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente, ha presentato istanza di accesso alla consulenza tecnica su caraffe filtranti SANA TEK e STREAM 3000 prodotte dalla società ricorrente ed al parere dell'Istituto Superiore di Sanità menzionati nella lettera di richiesta di informazioni formulata dal Ministero resistente prot. n. DGPRE000861 – P - 20/04/2012. Chiarisce il legale rappresentante della società ricorrente di avere ricevuto una lettera con la quale l'amministrazione resistente le ha chiesto di fornire informazioni circa la non conformità delle caraffe filtranti SANA TEK e STREAM 3000, di attivare azioni correttive delle irregolarità riscontrate e di fornire evidenza delle azioni intraprese; afferma l'amministrazione resistente di avere avuto notizia delle suddette irregolarità dalla Procura della Repubblica di Torino a seguito di una Consulenza Tecnica. Afferma il legale rappresentante della società ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per difendere i propri interessi ed elaborare una risposta completa alle richieste formulate dall'amministrazione resistente.

Avverso il silenzio rigetto, ... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La società ricorrente, quale destinataria della dichiarazione di non conformità e della richiesta di correzione delle irregolarità riscontrate evidenziate nella parte narrativa in fatto è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti alla base del provvedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, salvo che i medesimi non siano sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Emilia Romagna

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e assistito dall'avv. ....., riferisce di aver presentato in data 12 giugno u.s. richiesta di accesso agli atti trasmessi da parte resistente alla Procura federale e collegati ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'odierno ricorrente.

L'amministrazione ha dato riscontro alla domanda di accesso con una e-mail datata 20 giugno con la quale sostanzialmente negava l'accesso in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare si era già concluso alla data del 4 giugno precedente.

Contro tale diniego il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 giugno u.s., chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

I documenti oggetto della domanda di accesso riscontrata negativamente da parte resistente, afferiscono direttamente al richiedente e pertanto, sotto questo profilo, radicano indubbiamente in capo al medesimo un interesse qualificato all'ostensione.

I motivi di diniego opposti da parte resistente, inoltre, appaiono privi di pregio atteso che la conclusione del procedimento disciplinare non costituisce causa ostativa ai fini del chiesto e negato accesso. Ciò in quanto, una volta (come nel caso di specie) riscontrata la titolarità di situazione qualificata in capo al ricorrente, l'accesso si configura come situazione autonoma e meritevole di tutela aldilà dei profili concernenti la situazione sostanziale cui lo stesso diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 accede.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Fatto

La dott.ssa ....., avendo partecipato al concorso per la selezione di dirigenti scolastici e non essendo stata ammesso alle prove orali, con due distinte domande datate 9 e 15 maggio 2012 ha richiesto l'accesso alle prove dalla medesima svolte, nonché a quelle svolte dai candidati ammessi alle prove orali e, infine, ai risultati delle prove preselettive.

Parte resistente, con nota del 4 giugno 2012, differiva l'accesso alla conclusione delle operazioni concorsuali limitatamente ai documenti concernenti terze persone, sulla base della disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 2, D.M. n. 60 del 1996.

Contro tale determinazione la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 4 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che la dott.ssa ..... è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, limitatamente a quelli inerenti i concorrenti che hanno raggiunto la sufficienza.

La scrivente Commissione, pur non ignorando il recente orientamento del Consiglio di Stato (Sentenza 04-04-2012, n. 2005), ritiene che il provvedimento di sostanziale differimento opposto da parte resistente, sia illegittimo in quanto, al contrario di quanto stabilisce l'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale "Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta", nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso sulla base della disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto, la quale non tiene conto tuttavia che la procedura concorsuale da luogo a due distinti subprocedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la conclusione dei relativi risultati.

Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto, atteso che alla data di presentazione del ricorso la correzione delle prove scritte risulta ultimata e che altrimenti si priverebbe la ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Polstrada di Novara

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e assistito dall'avv. ....., riferisce quanto segue. In conseguenza di un contenzioso definito con sentenza di appello dal Consiglio di Stato, è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione in capo ai dipendenti della Polizia di Stato della c.d. indennità di compensazione. Pur non avendo preso parte a tale vicenda giudiziale, il ....., trovandosi nelle medesime condizioni dei colleghi ricorrenti dinanzi al Giudice amministrativo, ha chiesto all'amministrazione resistente di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio in cui poter prendere visione degli atti e l'emissione di un prospetto riepilogativo delle ore di straordinario effettuate a partire dal mese di maggio 2007.

Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dal ..... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre rilevare che la domanda presentata dall'odierno ricorrente, per come formulata, sembra preordinata all'acquisizione più che di documenti amministrativi, di mere informazioni.

Al riguardo, è noto che il diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 ha ad oggetto solo documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, né l'indicazione del responsabile del procedimento né quella dell'ufficio ove esercitare l'accesso costituiscono documentazione amministrativa.

Inoltre, quanto al prospetto riepilogativo del lavoro straordinario, pur essendovi un indubbio diritto dell'odierno ricorrente alla relativa acquisizione, v'è da dire che la richiesta di elaborare dati rivolta all'amministrazione non può trovare accoglimento, ostandovi il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, qualora l'amministrazione sia già in possesso di tale prospetto, dovrà rilasciarlo al ricorrente, viceversa il ricorso deve essere respinto

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge con riferimento alle informazioni richieste e lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, con riguardo al prospetto delle ore di straordinario qualora in possesso di parte resistente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Cooperativa Sociale il Dono
contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità

Fatto

La sig.ra ....., in qualità di l.r.p.t. della Cooperativa sociale Il Dono, riferisce di aver partecipato al bando per la concessione di contributi pubblicato da parte resistente. Non essendo inserita nella graduatoria per la relativa concessione, ha chiesto in data 25 maggio u.s. l'accesso ai documenti del relativo procedimento, senza ottenere risposta dall'amministrazione. Pertanto, contro il silenzio formatosi, la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e notificandolo al controinteressato.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull'istanza dell'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.